

Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 52

I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi, in via di sanatoria, alle opere ivi considerate intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è concesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall' interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del Comune redatte secondo criteri di stima ancorati ai valori correnti al tempo della realizzazione del manufatto.

Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori nei limiti della tariffa professionale.

Ai fini della concessione del contributo si prescinde dal parere di cui all' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45.

Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.